

Sugli incarichi extra-istituzionali del PTA ed in particolare sulla continuità

Un dipendente a tempo pieno chiede l'autorizzazione a svolgere un incarico di 50 ore e per 1500€ consistente nell'aggiornamento del sito XXX.

Al dipendente sono stati autorizzati, annualmente e dal 2013, incarichi simili.

Ci si domanda se la reiterazione degli incarichi possa configurare, complessivamente considerata, il carattere di continuità individuato dal nostro regolamento come causa ostativa all'autorizzazione (art. 3).

Il regolamento non indica criteri precisi per specificare il criterio della continuità. Si deve preliminarmente considerare che una consolidata - ma anche antica - giurisprudenza considera la continuità congiuntamente ad altri criteri che concorrono alla valutazione della legittimità dell'incarico extra-istituzionale, ovvero la sistematicità e l'abitudine.

I tre criteri devono essere considerati l'uno il complemento dell'altro al fine di valutare se, in un'ottica di preservazione delle energie lavorative, attività non pertinenti al rapporto di impiego possano per intensità, prevalenza, continuità e costanza individuare un nucleo di interessi estranei ai doveri dell'ufficio.

Si ritiene pertanto che ogni incarico debba preliminarmente essere oggetto di una valutazione autonoma rispetto alle autorizzazioni già conferite.

Nel caso di specie, in base alle informazioni ricevute, il singolo incarico non pare raggiungere esso solo la soglia di intensità sopra richiamata.

Solo in un secondo momento, qualora la valutazione autonoma faccia propendere per l'autorizzazione, si dovrebbe valutare la situazione alla luce del pregresso autorizzato. Rimane inteso che tale analisi non implica la rivalutazione delle singole precedenti autorizzazioni, ma dovrebbe considerarle in un'ottica unitaria al fine di valutare se, complessivamente intese, possano suggerire l'esistenza di un nucleo di interessi così intenso.